

TRIBUNALE FEDERALE ACI Sport

Il Tribunale Federale dell'ACI Sport, composto dai Sigg.ri Pres. Salvatore GIACCHETTI (Presidente), Avv. Francesco de BEAUMONT (componente), gen. Ugo MARCHETTI (componente), Avv. Cristina MORI (componente) assistiti dal , assistiti dal responsabile della Segreteria del Tribunale Federale, dott. Francesco PANTANO, ha adottato la seguente decisione.

FATTO

Con provvedimento del 19 novembre 2019, la Procura federale deferiva a questo Tribunale i licenziati Marco MARCHIOL (Lic n 53077), in proprio e quale legale rappresentante della SCUDERIA FRIULI ASD (Lic 16231), parimenti deferita, per violazione dell' articolo 8.1 del Regolamento Sportivo Nazionale con riferimento all'art.48 dello stesso Regolamento; ai predetti veniva contestata la pubblicizzazione di manifestazione non autorizzata nonché la partecipazione diretta o indiretta dei licenziati a tale manifestazione. Il fatto oggetto del deferimento era stato portato formalmente a conoscenza della Procura- con nota specifica - dal Segretario degli Organi Sportivi, il quale, a sua volta, era stato oggetto di apposita segnalazione rimessa dal Fiduciario Regionale Friuli, Avv. Sonia BORGHESE; detta segnalazione era radicata su una comunicazione Facebook, proveniente dal profilo della Scuderia innanzi specificata, nella quale si segnalava una gara di autocross non autorizzata, con la partecipazione di due piloti riconducibili a detta Scuderia.

In ordine alla vicenda sopra rappresentata, la Procura ha sviluppato le pertinenti indagini ed in particolare ha udito il licenziato Marco MARCHIOL, in data 7 novembre 2019; in data 29 gennaio 2020, peraltro, lo stesso deferito ha rimesso al Tribunale una relazione illustrativa della vicenda e nella quale, peraltro, venivano rappresentate le proprie valutazioni e considerazioni.

Dalla documentazione raccolta sopra individuata, risulta confermata l'effettuazione della gara e, particolarmente, ribadito il contenuto della comunicazione Facebook sopra richiamata. Specificamente, con i documento, il deferito ha voluto precisare –ribadendo, in sostanza, quanto dichiarato in audizione- che non rispondeva alla sua intenzione la promozione di gara non autorizzata e tanto meno la partecipazione diretta o indiretta alla stessa; l'intento dello stesso infatti, in linea con la prudente e appassionata partecipazione all'attività della Federazione era quello di avvicinare due dei piloti partecipanti all'evento nella prospettiva di favorirne il licenziamento con ACI, così come già sollecitato e positivamente conseguito nel corso dell'anno.

Tutto ciò premesso, questo Tribunale ritiene che quanto asserito dal MARCHIOL non giustifichi completamente l'atteggiamento assunto, anche perché riconducibile a personalità emblematica e significativa all'interno della Federazione; un atteggiamento che, comunque lesivo delle regole sancite dal vigente regolamento, tenuto conto della provenienza, può aggiuntivamente favorire valutazioni inappropriate e decisamente inopportune.

Tenuto conto, tuttavia, dell'ineccepibile percorso comportamentale tenuto dal MARCHIOL negli anni, si ritiene adeguata la misura sanzionatoria della ammonizione. Parimenti, appare congrua la medesima sanzione nei confronti della SCUDERIA FRIULI ASD (Lic 16231), legalmente rappresentata dal MARCHIOL.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale dichiara i licenziati Marco MARCHIOL (Lic n 53077) e SCUDERIA FRIULI ASD (Lic 16231) responsabili delle violazioni loro ascritte, e applica ad entrambi la sanzione dell'ammonizione.

Roma 30/01/2020

IL PRESIDENTE

Pres. Salvatore Giacchetti



COMPONENTE RELATORE

Gen. Ugo Marchetti

